

Circolare n. 03/2016

Chiavari, 13 Maggio

A tutti i CLIENTI

Loro Sedi

- OGGETTO: IRAP assoggettabilità professionisti, agenti e piccoli imprenditori

Come ogni anno in vista delle scadenze dichiarative occorre porre attenzione alla scelta di assoggettare o meno ad Irap i redditi dei professionisti.

Nel corso degli ultimi anni, difatti, la Cassazione ha previsto per il professionista la possibilità di non essere assoggettato all'imposta; in sintesi, il concetto che le numerose prese di posizione della Cassazione hanno voluto esprimere è il seguente:


malgrado occorra valutare caso per caso, i professionisti che per l'esercizio della loro attività utilizzano una modesta quantità di beni strumentali e non fanno uso di lavoro altrui, possono ritenersi al di fuori dell'ambito di applicazione dell'Irap.

La scelta di escludere i redditi professionali da imponibilità Irap discende, chiaramente, dalla lettura della *ratio* dell'imposta stessa che è quella di colpire la capacità contributiva del "business" che a sua volta deriva dalla combinazione di uomini, capitali, macchine, materiali, conoscenze tecniche, capacità imprenditoriali e manageriali. Sostanzialmente, quindi, colpire l'"esercizio di una attività autonomamente organizzata".

La Cassazione ha poi esteso la possibilità di applicare detto esonero anche ad altre categorie di contribuenti: sono, difatti, potenzialmente esclusi dall'assoggettamento ad Irap anche:

- gli agenti di commercio e promotori finanziari (Cassazione SS.UU., sentenza n. 12108/2009 e ss.);
- *i broker* assicurativi (Cassazione, sentenza n. 10851/2011);
- le piccole imprese (Cassazione, sentenza n. 15249/2010, n. 21122/2010 e n. 21123/2010).

Le sentenze citate sono solo alcune, ormai numerose, tutte di medesimo tenore e convincimento.



L'esonero si applica ai soggetti citati con i medesimi presupposti, a patto che sia impiegata nell'attività una dotazione di beni strumentali che non superi il minimo indispensabile e non venga impiegato lavoro altrui.

Considerata, quindi, la possibilità offerta dalla Cassazione e tenuto conto delle particolarità che ogni caso può presentare, le scelte che potranno essere operate in sede dichiarativa sono le seguenti:

Compilare la dichiarazione Irap, versare il tributo e presentare successivamente istanza di rimborso



è la scelta che evita l'irrogazione di sanzioni ma espone ai tempi lunghi del rimborso

Non compilare la dichiarazione Irap e quindi non versare nulla



è la scelta più efficace sotto il profilo finanziario, ma che espone all'irrogazione di sanzioni

È chiaro quindi che ogni situazione impone una valutazione e una scelta. Qualora il contribuente ritenga di non essere soggetto Irap in quanto privo del requisito di autonoma organizzazione previsto dalla norma, dovrà restituire allo Studio, debitamente sottoscritto, uno dei modelli riportati nelle pagine seguenti.

Va in conclusione segnalato che di recente la Corte di Cassazione con due sentenze (la n. 7471/2016 e la n. 7291/2016) ha affermato, rispettivamente, che la società semplice che svolge attività professionale in forma associata è soggetto passivo Irap (ammettendo prova contraria in caso di assenza di effettiva attività associata) e che lo studio associato medico, al contrario della particolare fattispecie della "medicina di gruppo", è soggetto passivo Irap.

I Signori Clienti potranno provvedere direttamente ad effettuare tale adempimento, oppure potranno avvalersi della consulenza dello Studio che rimane a completa disposizione per ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito.

Con Viva Cordialità



STUDIO SCIANDRA